



*Il Ministro*

*delle Infrastrutture e dei Trasporti*

VISTO il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante il Codice della Navigazione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima);

VISTA la legge 4 aprile 1977, n. 135, recante disciplina della professione di raccomandatario marittimo;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTA la legge 8 agosto 1991, n. 264 recante la disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, recante il Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati dalla direzione generale della motorizzazione civile dei trasporti in concessione;

VISTO il decreto del ministero delle finanze 21 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 1999;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135 recante il Regolamento concernente l'approvazione della nuova tabella delle circoscrizioni territoriali marittime e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n.422, recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni;

VISTA la legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'Amministrazione digitale (CAD);

VISTO il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice della nautica da diporto e l'attuazione della Direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 Luglio 2003, n. 172, come modificato;

VISTO il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, recante attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico;

VISTO il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, che abroga il Regolamento (CE) n. 339/1993;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, recante il Regolamento di attuazione del Codice della nautica 18 luglio 2005, n. 171;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2010) e in particolare l'articolo 2, comma 222-ter, in materia di scarto di archivio;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) e, in particolare, l'articolo 1, commi 217, 218, 219, 220, 221 e 222;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso Enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2014, n. 72, concernente il regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il decreto ministeriale 4 agosto 2014, n. 346, concernente la rimodulazione del numero e dei compiti degli Uffici dirigenziali di livello non generale, nell'ambito degli Uffici dirigenziali generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati, che abroga la Direttiva 95/46/CE;

VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, recante misure per la digitalizzazione del Paese;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio 24 ottobre 2014, recante la definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE);

VISTO in particolare l'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, che disciplina l'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto UCON;

VISTO il titolo I, della trascrizione, del Libro VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, relativo all'approvazione del Codice civile;

CONSIDERATO che presso l'Amministrazione centrale non esistono professionalità con le adeguate competenze da assegnare all'UCON;

CONSIDERATO altresì che le professionalità richieste sono presenti presso gli Uffici marittimi periferici e presso gli Uffici della motorizzazione civile;

RITENUTO di dover individuare il personale per la gestione del SISTE e dell'UCON con adeguate competenze professionali;

RITENUTO altresì di dover assegnare all'UCON personale con adeguate competenze per le attività di validazione dei dati comunicati dagli sportelli telematici del diportista;

CONSIDERATO che dall'attuazione delle disposizioni relative al SISTE non devono derivare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato

## DECRETA

### Art.1

(Istituzione dell'ufficio di conservatoria centrale)

1. Presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale è istituito l'Ufficio di Conservatoria Centrale delle Unità da diporto, di seguito denominato UCON.
2. L'UCON, unità organizzativa di livello non dirigenziale, è posto alle dipendenze funzionali della Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, come Sezione afferente la Divisione 7, Regime Tecnico - amministrativo della nave e nautica da diporto.
3. L'UCON utilizza l'archivio telematico centrale delle Unità da Diporto (ATCN) gestito dal Centro Elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione.
4. Il CED della Direzione generale per la motorizzazione fornisce le postazioni di lavoro ed i collegamenti telematici d'intesa con la Direzione generale per i sistemi informativi e statistici per l'utilizzo del SISTE. Assicura, altresì, la formazione del personale assegnato all'UCON sull'utilizzo delle procedure del SISTE, ne assicura il funzionamento informatico e la relativa vigilanza.

### Art. 2

(Compiti e funzioni)

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, l'UCON esercita le seguenti funzioni:
  - a) cura i rapporti con il CED per l'ottimizzazione del funzionamento del SISTE;

- b) riceve le richieste di abilitazione allo STED, nonché le segnalazioni e i reclami da parte dei raccomandatari e degli studi di consulenza, ovvero da parte dei soggetti già abilitati, e adotta i necessari provvedimenti;
  - c) vigila, tramite il CED Motorizzazione, sul corretto utilizzo dei collegamenti telematici da parte dei soggetti abilitati all'utilizzo dello STED e adotta i provvedimenti di cui all'articolo 8, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152;
  - d) cura i rapporti con tutti i soggetti abilitati al popolamento e all'aggiornamento dell'ATCN, vigilando, tramite il CED Motorizzazione, sul corretto utilizzo del sistema;
  - e) effettua le operazioni di popolamento, aggiornamento, conservazione e validazione delle informazioni contenute nell'ATCN nonché il rilascio della relativa documentazione in caso di inerzia o ritardo da parte degli STED;
  - f) effettua le iscrizioni, le trascrizioni e le annotazioni degli atti soggetti a pubblicità navale, ivi compresi gli atti costitutivi di garanzie sulle unità da diporto, sulla base della documentazione acquisita per il tramite degli STED a far data dell'entrata in vigore del SISTE;
  - g) effettua l'accertamento di conformità e la validazione delle richieste relative alle operazioni presentate allo STED previa verifica dei requisiti da parte dell'Ufficio di Motorizzazione Civile (UMC) ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n.152;
  - h) rilascia il nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione a far data dell'entrata a regime del SISTE;
  - i) compie ogni altra attività necessaria alla gestione del SISTE.
2. L'UCON cura gli adempimenti di comunicazione all'anagrafe tributaria delle informazioni di cui agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e all'articolo 1 del decreto del ministero delle finanze 21 ottobre 1999.

Art. 3  
(Composizione dell'UCON)

1. L'Ufficio dell'UCON è composto dal seguente personale:
- a) N. 3 unità appartenenti all'Area Funzionale III del personale di ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con funzioni di conservatore effettivo (n. 1 unità) e conservatori supplenti (n. 2 unità).
  - b) N.3 unità appartenenti all'Area funzionale II del personale di ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con funzioni di addetti all'inserimento dati nel sistema.

Articolo 4  
(Norme transitorie)

1. Dal 1 aprile 2019 al 31 agosto 2019 è avviato un periodo di sperimentazione presso i seguenti sportelli Telematici del diportista (STED):

- a) Capitaneria di Porto di Civitavecchia;
  - b) Capitaneria di Porto di Genova;
  - c) Capitaneria di Porto di Livorno;
  - d) Capitaneria di Porto di Napoli;
  - e) Capitaneria di porto di Ravenna;
  - f) Capitaneria di Porto di Roma;
  - g) Ufficio di motorizzazione civile di Verona ;
  - h) Ufficio di motorizzazione civile di Genova;
  - i) Ufficio di motorizzazione civile di Milano.
2. Gli STED individuati al comma 1 iscrivono le unità da diporto di nuova immatricolazione esclusivamente nell'Archivio Telematico Centrale delle unità da diporto (ATCN) di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152.
  3. Nelle more del completamento delle operazioni di popolamento dei dati validati all'interno dell'ATCN, le Capitanerie di Porto, gli Uffici circondariali marittimi e gli Uffici della motorizzazione civile provvedono a trasferire i dati contenuti nei Registri cartacei relativi alle Unità da diporto immatricolate entro il 31 agosto 2019 all'UCON, nel caso in cui gli interessati richiedano il rilascio di uno dei documenti di navigazione di cui all'articolo 5, comma 2, del DPR 14 dicembre 2018, n.152.
  4. Le operazioni di popolamento dei dati validati devono essere completate entro il 1 gennaio 2021.
  5. In attesa dell'esperimento di apposite procedure di reclutamento del personale di cui all'articolo 3 del presente decreto, a partire dal 1 aprile 2019 all'UCON è preposto un conservatore effettivo e sono assegnati due conservatori supplenti individuati tra il personale del Dipartimento supportati, per un periodo non superiore a 12 mesi, da personale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera con compiti di natura unicamente formativa.
  6. La DGVPTM individua 4 unità di personale da assegnare all'UCON appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 3 del presente decreto, che si affiancheranno al personale del Dipartimento di cui al comma 5 ai fini dell'acquisizione delle relative competenze.

#### Art. 5

#### (Procedure di abilitazione degli STED)

1. Gli STED individuati dall'articolo 5, comma 1, lettere c) e d), ai fini dell'abilitazione, presentano istanza presso gli UMC competenti per territorio, che verificano il possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'ottenimento dell'abilitazione.

2. L'UMC competente trasmette il nulla osta all'UCON, che autorizza il collegamento dello STED al CED della Motorizzazione.

Art. 6  
(Vigilanza)

1. Le Capitanerie di Porto e gli UMC, nell'ambito delle rispettive competenze, effettuano la vigilanza ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152 e, in caso di accertata irregolarità, la comunicano all'UCON per l'adozione dei provvedimenti di sospensione e decadenza dell'operatività degli STED.

Art. 7  
(Archivio storico dei dati di conservatoria navale)

1. A partire dal 1 gennaio 2021 le attività di conservatoria navale che non sono state oggetto di movimentazione rimangono conservate nei Registri cartacei di provenienza.
2. L'eventuale movimentazione degli stessi potrà procedere solo previa acquisizione del dato validato e inviato dall'Ufficio detentore del Registro cartaceo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

  
Sen. Danilo Toninelli